



CITTÀ DI RANDAZZO

I SETTORE AA.GG.
AFFARI LEGALI E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 61 del 19-6-2018

Oggetto: *Ripartizione e liquidazione diritti di rogito riscossi nel IV trimestre 2017.*

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Richiamato il provvedimento sindacale n° 1 del 16/01/2018, con il quale viene attribuita la responsabilità di natura tecnico gestionale al sottoscritto;

Visto che l'art. 10, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n.114/2014, recante "Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria", ha abrogato l'art. 41, quarto comma, della Legge 11 luglio 1980, n. 31 cancellando in tal modo le precedenti percentuali di ripartizione fra Comune e Segretario dei diritti di rogito;

Che contestualmente l'art. 10, comma 2, del D.L. 90/2014 ha sostituito il precedente testo dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973n, 734, stabilendo che "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia";

Che, pertanto, i diritti di segreteria introitati dopo tale data spettano integralmente al Comune e non vanno più versati in quota al Ministero dell'Interno o all'ex Agenzia dei Segretari;

Visto il comma 2-bis del richiamato art. 10, L. 11 agosto 2014, n. 114, che stabilisce che "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art.30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1,2,3,4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";

Che in considerazione dell'intervenuta abrogazione della ripartizione fra gli Enti locali e i rispettivi ufficiali roganti va riconosciuta al Segretario l'attribuzione dell'intera somma introitata dal Comune, a condizione, però di non superare l'importo corrispondente ad un quinto dello stipendio;

Vista la sentenza della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo della Lombardia n. 275/2014 e la Deliberazione n. 194/2014 della Corte dei Conti Sez. di controllo per la Sicilia che confermano che i proventi annuali relativi ai diritti di rogito e segreteria vanno attribuiti al Segretario Comunale in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento negli Enti Locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e comunque a tutti i Segretari che non hanno qualifica dirigenziale;

Visto l'allegato prospetto predisposto dall'Ufficio di Ragioneria dal quale risulta l'ammontare dei diritti di rogito riscossi nel quarto trimestre dell'anno 2017, al cap. 1180, per un importo complessivo di € 450,00 pari alle somme indicate nel sottoesposto prospetto:

Rep. 2046 del 17/10/2017 Asservimento Carmeni	Diritti Rogito € 50,00;
Rep. 2047 del 17/10/2017 Asservimento Gozzi	Diritti Rogito € 50,00;
Rep. 2048 del 19/10/2017 Asservimento Vecchio Anzalone	Diritti Rogito € 50,00;

Rep. 2049 del 16/11/2017 Asservimento Scrivano
Rep. 2050 del 16/11/2017 Asservimento Anzalone
Rep.2051 del 16/11/2017 Asservimento Iapichino
Rep.2052 del 29/11/2017 Asservimento Manitta Zappalà
Rep.2053 del 29/11/2017 Asservimento Sparta
Rep.2054 del 21/12/2017 Asservimento Bellino

Diritti Rogito € 50,00;
Diritti Rogito € 50,00;
Diritti Rogito € 50,00;
Diritti Rogito € 50,00;
Diritti Rogito € 50,00;
Diritti Rogito € 50,00.

Che gli atti stipulati nel IV trimestre rientrano al comma 2-bis del richiamato art. 10, L. 11 agosto 2014, n. 114;

Ritenuto, quindi, di provvedere al riparto dei diritti di segreteria riscossi nel periodo 01/10/2017 al 31/12/2017 al segretario Dott. Tumminello Antonio;

Visto l'ammontare dei diritti di rogito riscossi nel IV trimestre 2017 per i contratti stipulati dal Segretario dott. Tumminello Antonio, ai sensi del comma 2-bis del richiamato art. 10, L. 11 agosto 2014, n. 114, che ammontano complessivamente a € 450,00;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente trascritti:

1. Di liquidare i diritti di rogito, così come citato dall'art. 10, comma 2-bis, della Legge 11 agosto 2014 n. 114, riscossi in questo Comune nel periodo 01/10/2017 – 31/12/2017 al Segretario rogante dott. Tumminello Antonio per la somma di € 450,00;
2. Dare atto che la suddetta somma spettante quale diritti di rogito al Segretario non supera il limite di 1/5 dello stipendio in godimento;
3. Che le rimanenti somme, di cui al superiore prospetto, rientrano all'art. 10, comma 2, del D.L. 90/2014.

IL RESPONSABILE DEL I S.O.
Dott. Gaetano Fisauli



SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la riportata determina n. 61 del 19/04/2018 emessa dal responsabile dell'ufficio Affari Generali;

Ritenuto di dover dar corso all'annotazione dell'impegno;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Con la presente si assumono gli impegni scaturenti dalla citata determinazione e si appone il relativo visto di regolarità contabile. *Imp. 152*

Addi 22/05/2018

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

